

Pubblicato il 04/11/2020

N. 01191/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 00964/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Terza**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 964 del 2016, proposto da

- LECCE CITTÀ PUBBLICA ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Molendini Gabriele;

- Mele Alessandra;

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Adriano Tolomeo e Barbara Renna, con domicilio eletto presso lo studio Adriano Tolomeo in Lecce, via Guglielmo Oberdan n. 70;

***contro***

- Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Moro, 1 c/o Ufficio Contenzioso Regione Puglia;

- Ministero della Difesa e Scuola di Cavalleria di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;

- Provincia di Lecce, in persona del Presidente pro tempore, e Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

- della determinazione del 21.4.2016 n. 75, pubblicata sul B.U.R.P. n. 47 del 28 aprile 2016, con cui il Dirigente Sezione Ecologia della Regione Puglia, in esito al procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, ha consentito la prosecuzione delle attività addestrative svolte dalle Forze Armate nel Poligono di “Torre Veneri”, ricompreso nell’omonimo S.I.C., subordinandole a talune prescrizioni;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero della Difesa e della Scuola di Cavalleria di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. Con ricorso notificato il 27 giugno 2016 l’ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE LECCE CITTÀ PUBBLICA e due cittadini residenti in loco hanno proposto impugnazione avverso la determinazione n. 75 del 21 aprile 2016 (mai notificata e pubblicata sul B.U.R.P. n. 47 del 28 aprile 2016) con cui il Dirigente della Sezione Ecologia della Regione Puglia, in esito al procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, ha consentito la prosecuzione delle attività addestrative svolte dalle Forze Armate nel Poligono di “Torre Veneri”,

ricompreso nell'omonimo S.I.C., subordinandole a talune prescrizioni, nonché ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, chiedendone l'annullamento, previa sospensione.

1.1. Avverso tale atto i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: violazione del principio di precauzione, contraddittorietà manifesta.

2. In data 30 giugno 2016 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura erariale, il Ministero della Difesa e la Scuola di Cavalleria di Lecce.

3. In data 19 luglio 2016 si è costituita in giudizio la Regione Puglia.

4. In data 22 luglio 2016 il Ministero della Difesa e la Scuola di Cavalleria di Lecce hanno depositato una memoria difensiva chiedendo la reiezione del ricorso e dell'annessa domanda cautelare.

5. In data 23 luglio 2016 parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare spiccata.

6. In data 23 luglio 2016 la Regione Puglia ha depositato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso e dell'annessa istanza di cautela.

7. All'udienza in Camera di Consiglio del 26 luglio 2016, su istanza di parte ricorrente depositata il 25 luglio 2016, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.

8. Con atto depositato in data 29 giugno 2017 Molendini Gabriele ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

9. All'udienza pubblica del 13 ottobre 2020, su istanza di parte, la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. Va, in limine, preso atto della rinuncia al ricorso formulata dal dott. Molendini Gabriele, depositata in data 29 giugno 2017 e non notificata alle altre parti.

Come precisato a verbale dalla difesa di parte ricorrente nel corso dell'udienza pubblica del 13 ottobre 2020 e come è, peraltro, ricavabile dal suo tenore letterale, detta rinuncia è stata formulata a titolo strettamente personale. Va aggiunto che la difesa di parte ricorrente, nella medesima occasione, ha confermato, con riguardo alla posizione dell'altra ricorrente persona fisica Mele Alessandra ed all'ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE LECCE CITTÀ PUBBLICA, la persistenza dell'interesse ad una decisione di merito.

La predetta rinuncia agli atti (non ritualmente notificata alle altre parti del giudizio) rivela, pertanto, ex art. 84 comma 4 c.p.a., il venir meno dell'interesse a ricorrere con riguardo alla sola posizione del rinunciante, mentre non incide su quella degli altri ricorrenti.

A tal riguardo, il Collegio rileva che è principio generale del processo amministrativo, quale processo di parti, la piena disponibilità dell'azione da parte di ciascun ricorrente (anche separatamente) sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ben potendo la predetta parte, nell'ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione.

Costituisce, peraltro, *jus receptum* il principio secondo cui “Nel caso in cui la parte ricorrente depositi atto di rinuncia al ricorso, e tale atto non venga notificato alle controparti, l'esito della controversia non può sfociare in una pronuncia di presa d'atto della rinuncia, ma il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse” (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16/04/2020, n.1382).

Ne consegue che deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse ex artt. 35 comma 1 lett. c) c.p.a. unicamente con riguardo alla posizione dell'originario ricorrente Molendini Gabriele.

2. Deve essere ora scrutinata, sempre in via preliminare, l'eccezione di

difetto di legittimazione attiva sollevata dalle parti resistenti con riguardo tanto alla ricorrente persona fisica Mele Alessandra quanto all'ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE LECCE CITTÀ PUBBLICA.

## 2.1 L'eccezione in parola va disattesa.

Con riguardo alla posizione di Mele Alessandra appare sufficiente rilevare che la stessa, come emerge dalla documentazione allegata alla memoria difensiva depositata da parte ricorrente il 23 luglio 2016, risulta risiedere in Frigole presso il cd. "Villaggio Colombo", a poca di distanza dal luogo in cui è stato autorizzato lo svolgimento delle attività di addestramento militare di che trattasi.

Sussiste, pertanto, il requisito della cd. vicinitas (da non intendersi come stretta contiguità ma semplice prossimità al sito interessato) che vale ad attribuire alla predetta una posizione qualificata e differenziata che fonda la sua legitimatio ad causam nel presente giudizio.

Secondo il preferibile orientamento pretorio a cui il Collegio ritiene di aderire, infatti, "Nella materia ambientale, viene in rilievo, oltre ai beni fondamentali del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, garantiti dall'art. 9, comma 2, Cost., il bene primario della salute umana, garantito dall'art. 32 Cost. come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, la cui soglia di tutela giurisdizionale, nella relativa declinazione di salvaguardia dei valori ambientali, deve intendersi anticipata al livello di oggettiva presunzione di lesione". Ne consegue che "ai fini della sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire, risulta sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza — dei soggetti che si ritengono lesi — al sito prescelto per l'ubicazione di una struttura avente potenzialità inquinanti e/o degradanti, non potendo loro addossarsi il gravoso onere dell'effettiva prova del danno subito" (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 30/03/2020, n.398 che richiama Cons. Stato,

sez. V, 22/01/2015 n. 263).

Per ciò che attiene alla posizione dell'ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE LECCE CITTÀ PUBBLICA è, invece, sufficiente osservare che, per ormai costante orientamento giurisprudenziale (da ultimo ripreso e confermato da Cons. Stato, Adunanza Plenaria 20/02/2020, n.6), “in aggiunta alle associazioni ambientaliste munite di riconoscimento ministeriale ex art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, è possibile riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa; da ciò deriva che la legittimazione processuale delle predette associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell'ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla sua c.d. vicinitas rispetto all'interesse sostanziale che si assume lesa per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende agire in giudizio” (così T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 13/11/2018, n.584).

Ebbene, nel caso che occupa, l'Associazione ricorrente, pur non risultando iscritta nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, prevede espressamente in seno al suo statuto, all'art. 2, tra le proprie finalità istituzionali, quella di “salvaguardia e tutela dell'ambiente con attenzione speciale ai temi e alle problematiche e vertenze locali, quali ad esempio quella del Poligono militare di Torre Veneri”.

Deve aggiungersi, a conferma della non occasionalità del suo impegno istituzionale, che la predetta Associazione, oltre ad essere dotata di una stabile organizzazione (tanto da portare avanti le proprie iniziative di tutela dal 2013, anno di costituzione), ha preso parte, sia direttamente che per il tramite dei propri associati (tra cui l'originario ricorrente oggi rinunziatario Molendini Gabriele), ai lavori della Commissione Parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito ed ha sollecitato l'adozione di atti di indirizzo politico da parte degli enti locali interessati (segnatamente la mozione del Consiglio Comunale di Lecce del 25 gennaio 2013). Appare, peraltro, particolarmente significativo, per il tendenziale parallelismo che vi è tra legittimazione procedimentale e processuale, che l'Associazione ricorrente abbia partecipato anche ai procedimenti amministrativi (tra cui quello di V.I.N.C.A.) attivati proprio in relazione allo svolgimento delle attività di addestramento militare in Torre Veneri.

Quanto alla cd. vicinitas, è appena il caso di notare che tra i componenti dell'Associazione risultanti dallo Statuto vi sono anche gli odierni ricorrenti persone fisiche che, come già si è detto, risiedono stabilmente in prossimità del Poligono de quo.

Sussistono, pertanto, tutti i requisiti richiesti in giurisprudenza per il riconoscimento in questa sede della legittimazione ad agire all'ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE LECCE CITTÀ PUBBLICA.

3. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Con l'unico motivo di gravame i ricorrenti lamentano l'illegittimità del provvedimento regionale impugnato per violazione del principio di precauzione e per eccesso di potere, nella parte in cui lo stesso, in esito alla Valutazione di Incidenza Ambientale, ha consentito le attività di addestramento (seppur con prescrizioni) presso la località "Torre Veneri"

senza prendere in considerazione la possibilità (pure rappresentata all'Amministrazione in sede procedimentale) di localizzare le stesse sempre in area di demanio militare ma fuori dei confini dell'area S.I.C. e, in ogni caso, senza dettare adeguate prescrizioni. La scelta operata dall'Amministrazione si porrebbe, peraltro, in contrasto con la disciplina eurounitaria contenuta nella cd. Direttiva "Habitat" (Direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

3.1 Le doglianze espresse da parte ricorrente meritano positivo apprezzamento.

Va, anzitutto, rammentato che il principio eurounitario di precauzione impone che, quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone o per l'ambiente, devono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi. Esso comporta dunque che "ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche" (così Cons. Stato, Sez. III, 03/10/2019, n. 6655).

La verifica dei presupposti di applicazione del principio di precauzione ha, quindi, luogo attraverso due distinte fasi: l'analisi del rischio, che va condotta in maniera completa alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili, ed il giudizio di necessità ed adeguatezza delle misure da adottare nella prospettiva della neutralizzazione o, quantomeno, del contenimento del rischio medesimo (sempre Cons. Stato, Sez. III, 03/10/2019, n. 6655).

3.2 Alla luce dei suindicati principi occorre, quindi, muovere dall'analisi dei rischi connessi all'attività di addestramento militare di che trattasi.



Sotto profilo ambientale, il Poligono militare de quo si inserisce in un'area dall'indubbio pregio naturalistico, insistendo su due distinti Siti di Interesse Comunitario, ovvero il SIC "Torre Veneri" ed il SIC "Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone" (anche se solo il primo è sede di attività di addestramento militare per ben oltre il 50 % della sua superficie).

Il sito attualmente adibito allo svolgimento delle attività di addestramento militare risulta, peraltro, significativamente contaminato. In mancanza di dati più precisi (che saranno disponibili solo ad esito del Piano di caratterizzazione, ancora in attesa di finanziamento), assumono valenza assorbente i risultati dei campionamenti preliminari operati dal Nucleo Interforze N.B.C. nella relazione tecnica 2014/03 del Piano Monitoraggio Ambientale del Poligono di Torre Veneri, recepiti, nella parte relativa agli "impatti sul suolo", dallo stesso provvedimento qui oggetto di impugnazione. Essi evidenziano, infatti, il sicuro superamento dei limiti soglia di concentrazione di piombo e rame stabiliti dall'Allegato 5 Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm. in ben otto punti individuati nelle zone di arrivo dei colpi.

Lo sforamento dei suddetti valori è certamente sufficiente, allo stato, a rivelare un pericolo per l'integrità di ecosistemi che trovano specifica e potenziata protezione per i loro inserimento tra i siti di interesse comunitario.

3.3 Oltre ad un rischio ambientale si profila, alla luce degli elementi acquisiti, anche un rischio per la salute collettiva.

Sul punto è sufficiente rilevare che il Prof. Pierluigi Lopalco, nel parere scientifico del 16 giugno 2016 prodotto da parte ricorrente, ha affermato che "la presenza di inquinanti chimici nell'ambiente, in concentrazioni superiori ai livelli consentiti [...] rappresenta un potenziale pericolo per la salute umana" precisando che, essendo il potenziale tossico sull'uomo

legato a fenomeni di bio-accumulo, resta preclusa, anche in ragione della mancanza di un completo Piano di caratterizzazione, la stima attendibile della entità dei rischi specifici.

3.4 Non convincono, per contro, le difese svolte sul punto dall'Avvocatura erariale volte ad escludere la ricorrenza di un rischio per la salute collettiva nello svolgimento dell'attività di addestramento militare. In particolare, non sembra possibile, allo stato, alla luce dei dati disponibili ed in attesa di una compiuta caratterizzazione dell'area, escludere totalmente la motilità chimica o biologica dei metalli presenti nel munizionamento nel ciclo biologico, nelle falde acquifere e nelle aree marine.

Sul punto, è appena il caso di notare che è lo stesso provvedimento qui impugnato a riconoscere che “non si possono escludere fenomeni di bioaccumulo e di biomagnificazione ai danni delle specie vegetali e animali presenti nel Sito”.

Vi è, poi, un ulteriore aspetto, non preso specificatamente in considerazione nel provvedimento gravato, che impedisce, allo stato, di escludere il verificarsi di processi di motilità chimica o biologica dei metalli pesanti. Come condivisibilmente affermato dal dott. Chim. Fernando De Giorgio nella relazione del 21 luglio 2016 depositata da parte ricorrente, i metalli pesanti e le relative leghe al contatto con il suolo possono essere esposti ad un “lento processo di disgregazione e di mobilizzazione, dovuto alla corrosione” (pag. 6), specie se, come nel caso di specie, si tratta di un sito che risulta in attività da quasi cinquanta anni.

In questa direzione paiono, peraltro, convergere i rilievi effettuati dai Consulenti del Pubblico Ministero dott.ri Sanna e Susanna, posti a base della ordinanza di archiviazione del Tribunale di Lecce – Sezione dei giudici per le indagini preliminari – resa nell'ambito del procedimento

penale n. 3463/12 R.G.N.R. e richiamata proprio dalla difesa erariale nella memoria del 22 luglio 2016. A pag. 31 e ss. della relazione di consulenza (risalente all'anno 2013), si legge, con riguardo alla discussione dei risultati delle analisi chimiche effettuate dall'A.R.P.A. di Brindisi sui campioni di sabbia e sedimenti marini prelevato in data 14 giugno 2013, che le stesse hanno “posto in evidenza la presenza di elevate concentrazioni di alluminio variabili da 642 a 5255 mg/kg di sostanza secca, evidenziando la presenza di frammenti di alluminio, materiale con il quale sono costituiti parte dei proiettili utilizzati nelle esercitazioni”. Alla stessa maniera si osserva che “uno dei campioni di sabbia analizzati (1698.2013) ha anche evidenziato la presenza di un'elevata concentrazione di piombo, da addebitare, anche in questo caso a residui del materiale costituente i proiettili”. Ciò lascia intendere, in attesa di ulteriori approfondimenti, che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa erariale, vi sia il concreto rischio di un decadimento fisico dei metalli contenuti nei residui di sparo con la conseguente possibilità di dispersione in ambiente di tali sostanze inquinanti.

3.5 Quanto osservato consente di affermare che lo svolgimento dell'attività di addestramento militare di che trattasi è, in potenza, pericolosa sia per l'ambiente che per la salute, pur non essendo, allo stato, possibile quantificare l'entità di tale rischio specifico.

Ciò appare sufficiente, invero, a far scattare l'obbligo a carico delle P.P.A.A. interessate di attuare una prevenzione anticipata attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie ed adeguate a fronteggiare i rischi ambientali e sanitari riscontrati.

3.6 Nè colgono nel segno le obiezioni sollevate dalle difese delle parti resistenti.

Anzitutto, non può condividersi l'assunto difensivo, espresso a pag. 5

della memoria difensiva del 22 luglio 2016 dell'Avvocatura erariale, secondo cui, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 120 del 2003, sarebbero sottoposti a V.I.N.C.A. solo i piani e programmi da realizzarsi *ex novo* all'interno dei siti di interesse comunitario e non anche le attività, come quelle in esame, che si svolgono in loco sin dagli anni '70, già autorizzate prima della decretazione del S.I.C..

La distinzione tra attività da iniziare *ex novo* ed attività già in corso appare, infatti, arbitraria tanto dal punto di vista del dato letterale dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 120 del 2003, che non conosce tale *discrimen* parlando genericamente di “interventi [...] che possono avere incidenze significative sul sito”, quanto della ratio legis, di tutela dell'integrità dei siti. Non v'è, infatti, dubbio che attività a cadenza periodica come quella di addestramento militare contribuiscano, ad ogni loro svolgimento, ad aumentare il rischio per l'ambiente e la salute. Ciò impone che le stesse siano sottoposte a valutazione di incidenza ancorchè intraprese, per la prima volta, molto tempo addietro. Né va confuso tale piano con quello, del tutto diverso, della decretazione come sito S.I.C., che, ancorato a condizioni specifiche, presuppone un giudizio di interesse e pregio ambientale dell'area che prescinde dalle attività che vi sono state eventualmente svolte.

3.7 Non vale a sottrarre la fattispecie in esame all'operatività del principio di precauzione neppure il richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, all'art. 6 par. 4 della Direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Secondo tale previsione anche in caso di “conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito” può essere comunque autorizzato, “in mancanza di soluzioni alternative”, un piano o progetto che “debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.

Ebbene, se non pare revocabile in dubbio che l'attività di addestramento militare rientri tra quelle connesse a "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" (come pare pure confermato dal disposto dell'art. 356 comma 1 del D.Lgs. n. 66 del 2010) l'Amministrazione Regionale resistente ha mancato di valutare e dare contezza dell'assenza di "soluzioni alternative" a quella proposta (ed autorizzata, ancorché con prescrizioni).

3.8 Sono, a tal fine, almeno due i profili non debitamente apprezzati: da un lato quello relativo alla localizzazione dell'area di addestramento, dall'altro quello delle modalità di svolgimento dell'attività.

Quanto al primo profilo, occorre sottolineare che, nell'area in questione il demanio militare si estende per circa 685 Ha e le zone interessate dalle attività di addestramento sono pari a circa 130 Ha (230 Ha avendo riferimento anche alla cd. pressione sonora delle stesse), mentre il S.I.C. "Torre Veneri" ha un'estensione di circa 383 Ha.

A fronte di una simile situazione di fatto, pure segnalata in sede di partecipazione procedimentale a mezzo delle osservazioni depositate dall'originario ricorrente Molendini Gabriele, l'Amministrazione Regionale resistente si è limitata, in seno al provvedimento oggetto di impugnazione, ad affermare, in maniera del tutto apodittica e senza alcuna specificazione, che "non vi è, al momento, la possibilità di individuare localizzazioni alternative per lo svolgimento delle attività addestrative in questione".

Manca, quindi, la doverosa spiegazione delle concrete ragioni della indicata impossibilità pratica per le Forze Armate di delocalizzare almeno le attività addestrative di maggiore impatto ambientale in altre aree appartenenti al demanio militare e non ricadenti nel Sito di Interesse Comunitario "Torre Veneri".

3.9 Il secondo profilo, relativo alle modalità di svolgimento dell'attività

di addestramento, si interseca con i poteri conformativi della stessa che devono essere riconosciuti in capo all'Amministrazione Regionale anche a fronte di connesse a "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico". Occorre, quindi, nello specifico, verificare l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni poste dall'Amministrazione Regionale in seno alla determinazione dirigenziale della Sezione Ecologia del 21.4.2016 n. 75 oggetto di impugnazione a fronteggiare i rischi ambientali e per la salute insiti nell'attività di addestramento militare di che trattasi.

3.10 Orbene, ritiene il Collegio che le stesse siano insufficienti sotto plurimi profili.

Anzitutto preme osservare che le stesse hanno carattere per lo più formale e non autenticamente conformativo dell'attività autorizzata, risolvendosi nella semplice introduzione di organi e modalità procedurali di raccordo (così le prescrizioni di cui ai punti 1 e 2).

Talune prescrizioni hanno, poi, carattere solo eventuale (come quello dell'identificazione di "eventuali aree di tutela integrale da interdire alle esercitazioni militari e al passaggio di veicoli" di cui al punto 3), rimettendo (e procrastinando) ad un momento successivo l'an ed il quomodo della loro adozione.

Non appare, in particolare, adeguata a fronteggiare i rischi ambientali e sanitari sopra descritti la prescrizione di "sollecitare la definizione del Piano di caratterizzazione" (punto 8). In disparte dalla considerazione che un semplice invito alla conclusione del procedimento non può integrare una prescrizione in senso tecnico (che deve, per sua natura, avere carattere vincolante), per le ragioni già illustrate la caratterizzazione costituisce un'operazione prodromica ed indispensabile rispetto alla stima corretta dei fattori di rischio e, come tale, va effettuata prima di qualsivoglia decisione definitiva in ordine alla prosecuzione delle attività addestrative da svolgersi nel poligono. E', infatti, evidente

che solo a esito della caratterizzazione ambientale dell'area in questione, attraverso la compiuta ricostruzione dei fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali (secondo i dettami dell'Allegato 2 al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.) è possibile passare, disponendo di una piattaforma conoscitiva finalmente completa, dalla precauzione alla prevenzione del rischio ambientale e per la salute pubblica, con la scelta delle misure di messa in sicurezza (e, poi, eventualmente, di bonifica) più adeguate.

Va da sé che limitarsi a sollecitare la caratterizzazione (che, per inciso, non risulta essere stata ad oggi, a distanza di quattro anni, neppure intrapresa) consentendo, nelle more, lo svolgimento *sine die* dell'attività di addestramento militare, è scelta illogica e, comunque, in contrasto con il principio eurounitario di precauzione, perché non scongiura né contiene il rischio potenziale (che emerge da studi e pareri scientifici) né impone una tempistica certa per la stima definitiva del rischio specifico.

In proposito, la giurisprudenza europea ha avuto modo di chiarire che il già richiamato par. 4 dell'art. 6 della Direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 costituisce una “disposizione derogatoria rispetto al criterio di autorizzazione previsto dal secondo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6”, norma quest'ultima che “integra il principio di precauzione” (così Corte giustizia UE sez. II, 15/05/2014, n.521 che ricalca i principi già sanciti in Corte giustizia UE sez. IV, 24/11/2011, n.404). Ne consegue che “il paragrafo 4 del medesimo articolo può trovare applicazione solo dopo che gli effetti di un piano o di un progetto siano stati esaminati conformemente alle disposizioni di detto paragrafo 3”, senza lacune e sulla base di “rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito protetto” (così Corte giustizia UE sez. II, 15/05/2014, n.521).

In definitiva, “L'esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e della questione se sussistano alternative meno dannose richiede [...] una ponderazione con riferimento al pregiudizio che il piano o il progetto considerato cagiona al sito” sicché lo stesso “dev'essere identificato con precisione, per determinare la natura delle eventuali misure compensative” (sempre Corte giustizia UE sez. II, 15/05/2014, n.521).

Ciò rende indispensabili e non più rinviabili, nel caso di specie, nell'ottica della definitiva autorizzazione delle attività di addestramento militare all'interno del S.I.C. “Torre Veneri”, le operazioni di caratterizzazione ambientale dell'area.

3.11 Va, in ultimo, aggiunto, sempre in punto di adeguatezza delle prescrizioni impartite nel provvedimento gravato, che non risultano dettate efficaci misure di mitigazione della perturbazione dovuta al rumore provocato dall'attività di esercitazione a fuoco. Invero, queste ultime sono di notevole impatto ambientale anche alla luce dell'elevato numero di giornate a fuoco programmate (di cui si prescrive, salvo quanto previsto al punto 6 per i mesi primaverili, in via del tutto generica il mero “progressivo contenimento”) e della circostanza che il sistema di simulazione virtuale S.I.A.T. (punto 5) non risulta a tutt'oggi attivato.

4. Per le ragioni esposte la impugnata determinazione del Dirigente della Sezione Ecologia della Regione Puglia del 21.4.2016 n. 75, pubblicata sul B.U.R.P. n. 47 del 28 aprile 2016, è dunque, illegittima e deve essere annullata.

5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste ex art. 91 c.p.c. in solido a carico delle Amministrazioni resistenti.

Va, invece, disposta, alla luce della fondatezza nel merito delle censure formulate, la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente



rinunciatario Molendini Gabriele e le Amministrazioni resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, con riguardo alla sola posizione dell'originario ricorrente Molendini Gabriele, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e, in parte, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla la impugnata determinazione del Dirigente della Sezione Ecologia della Regione Puglia del 21.4.2016 n. 75, pubblicata sul B.U.R.P. n. 47 del 28 aprile 2016.

Condanna in solido le Amministrazioni resistenti al pagamento, a titolo di spese processuali, della somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore dei ricorrenti LECCE CITTÀ PUBBLICA ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE e Mele Alessandra.

Spese compensate in relazione al ricorrente rinunciante Molendini Gabriele.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Giovanni Gallone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Gallone**

**IL PRESIDENTE**  
**Enrico d'Arpe**

## IL SEGRETARIO